



ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CITTA' DI GROSSETO

PIAZZA DEL POPOLO, 3 58100 GROSSETO TEL/FAX 0564/ 427918

www.gol.grosseto.it/proloco

e-mail : prolocgr@gol.grosseto.it

ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CITTA' DI GROSSETO *LO STATUTO*

Art.1

Costituzione

E' costituita in Grosseto l'Associazione Pro Loco "Città di Grosseto", ai sensi della normativa regionale vigente.

La sede è attualmente ubicata a Grosseto in piazza del Popolo n.3 e la sua individuazione è compito del Consiglio Direttivo. L'eventuale cambiamento della sede non comporterà variazione del presente statuto.

L'associazione non ha finalità di lucro ed è apartitica. Essa rappresenta la continuità con l'Associazione fondata nell'anno 1956.

Art.2

Scopo

Nel rispetto delle norme vigenti in materia, l'Associazione Pro Loco "Città di Grosseto" si propone il seguente scopo:

- a) realizzare iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
- b) realizzare iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e culturale e delle tradizioni popolari;
- c) realizzare iniziative atte a promuovere e facilitare il movimento turistico, anche contribuendo al miglioramento delle condizioni di soggiorno dei turisti;
- d) garantire i migliori servizi di assistenza e informazione ai turisti, anche tramite la gestione degli uffici di informazione previsti dalla normativa vigente in materia;
- e) promuovere iniziative aventi finalità ricreative, culturali, sportive e del tempo libero;
- f) riunire intorno a sé tutti coloro che abbiano interesse allo sviluppo turistico e culturale del capoluogo del Comune di Grosseto, da realizzare nel pieno rispetto delle sue peculiari caratteristiche;
- g) realizzare ogni altra attività o iniziativa idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

Le attività elencate potranno essere svolte anche instaurando forme di collaborazione con altre associazioni aventi scopi analoghi o affini e con gli Enti Locali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle qui indicate, ad eccezione di quanto ad esse strettamente connesso, accessorio o integrativo.

ART.3

Vigilanza

L'Associazione Pro Loco è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto, secondo quanto previsto dall'art.22 della L.R. 23/03/2000, n.42, nonché dal relativo Regolamento di esecuzione.

ART.4

Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione Pro Loco:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Proviviri.

ART.5

Assemblea

L'Assemblea dei Soci elegge il Consiglio Direttivo e ne determina il numero dei componenti. Nomina una Commissione elettorale che presiederà alla votazione; a votazione ultimata, il Presidente della Commissione comunicherà i risultati dello scrutinio delle schede.

E' facoltà dell'assemblea nominare il Collegio Sindacale.

I nominativi degli eletti e le relative cariche saranno comunicati all'Amministrazione Provinciale di Grosseto.

L'Assemblea delibera sugli argomenti che il presente statuto e le leggi in materia riservino alla sua competenza, nonché sulle proposte del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega di un altro socio.

ART.6

Approvazione Bilanci

I soci sono convocati in assemblea Generale ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo: l'Assemblea delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente entro il 31 marzo e sulla approvazione del bilancio di previsione e del relativo programma entro il mese di novembre.

ART.7

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata con avviso scritto contenente le complete indicazioni circa il luogo e l'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti in discussione. A detta convocazione deve essere assicurata la maggiore pubblicità possibile.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei soci.

Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la maggioranza assoluta dei soci iscritti, in seconda convocazione l'assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

L'assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Le decisioni adottate dall'Assemblea dei soci obbligano tutti gli iscritti, ancorché assenti o dissenzienti. I verbali delle adunanze devono essere trascritti in un registro a pagine numerate e siglate dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART.8

Notifica convocazioni

Di ogni convocazione deve essere data comunicazione all'Amministrazione Provinciale prima della data della riunione; la medesima Amministrazione ha la

facoltà di inviare alla riunione un proprio rappresentante.
Analoga facoltà è attribuita all'Amministrazione comunale di Grosseto.

ART.9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco è composto da un minimo di sette (7) ad un massimo di tredici (13) componenti eletti dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, il Presidente e il vice Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno il dovere di rispettare lo statuto, i regolamenti e le altre norme e deliberazioni, contribuendo con la loro attività al rafforzamento dell'Associazione.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza per dimissioni o decesso di uno o più dei componenti, si provvederà alla loro sostituzione con i primi, in ordine, dei non eletti; tale decisione deve essere portata, per la ratifica, in occasione della riunione più prossima dell'Assemblea Generale. Della circostanza dovrà darsi comunicazione all'Amministrazione Provinciale di Grosseto.

In caso di contemporanea vacanza della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio decade e il Presidente (o il Vice Presidente) dovrà convocare l'assemblea entro trenta giorni dall'evento, per la elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo delibera sui criteri e sulle norme generali per il funzionamento dell'Associazione secondo gli indirizzi dettati dall'Assemblea Generale, sull'ubicazione della sede sociale, nonché su tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo fissa annualmente l'importo della quota associativa.

E' compito del Consiglio Direttivo predisporre le bozze del bilancio consuntivo e di quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale dei soci.

La funzione di consigliere è gratuita; può essere previsto il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per l'esecuzione di determinati incarichi, appositamente deliberati dal Consiglio, che si rivelino necessari per l'espletamento dei compiti d'istituto.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti.

ART.10

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce almeno cinque (5) volte l'anno, a seguito di invito scritto del Presidente o quando un terzo dei componenti ne presentino domanda scritta al Presidente.

I componenti del Consiglio che desiderino sottoporre al Consiglio medesimo determinati argomenti debbono darne avviso al Presidente in tempo utile per l'iscrizione all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio può essere convocato anche a mezzo telegramma, telefono, fax, avviso sulla stampa locale, posta elettronica o altri mezzi equivalenti.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre che intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

ART.11

Sanzioni

A carico dei trasgressori delle norme statutarie e di coloro i quali, con il loro comportamento, contravvengano ai patti associativi, il Consiglio Direttivo può prendere le seguenti motivate misure disciplinari: Ammonizione - Diffida - Sospensione - Espulsione.

ART.12

Invio delle deliberazioni

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco curerà l'invio all'Amministrazione Provinciale, nonché ad altre Amministrazioni pubbliche che ne facessero richiesta, delle proprie deliberazioni, dei bilanci e di quant'altro si renderà necessario in base alla normativa regionale e ai regolamenti interni degli Enti.

ART.13

Il Presidente

Il Presidente della Pro Loco rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli ordina le spese necessarie, nei limiti delle disponibilità di bilancio; adotta con urgenza tutte le misure che impongano una rapida decisione, salvo portarle alla ratifica nella prima riunione utile del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ART.14

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea ed è composto da tre (3) membri. Esso esercita il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione e redige apposite relazioni sul bilancio consuntivo e su quello preventivo.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

In caso di vacanza di uno o più dei suoi componenti, l'assemblea provvederà alla sostituzione nel corso della sua prima riunione utile.

ART.15

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri di cui uno con la qualifica di Presidente, nominati per quattro anni dall'Assemblea ordinaria.

Ad esso è devoluta la risoluzione di ogni controversia inerente la vita dell'associazione.

ART. 16

I Soci

E' consentita l'iscrizione all'Associazione a tutti i cittadini residenti in Grosseto capoluogo, territorio di competenza della Pro Loco.

La domanda di adesione va presentata al Presidente dell'associazione che deve rispondere entro il termine di trenta (30) giorni, trascorsi i quali la domanda medesima si intenderà accolta e diventerà operativa previo versamento della quota associativa prevista per l'anno in corso. L'eventuale non accoglimento della domanda di adesione va esplicitamente motivato, con l'esposizione dei gravi motivi che ne hanno determinato la reiezione.

I Soci si distinguono in: onorari, sostenitori ed effettivi.

Sono soci onorari quelle persone ed Enti che in modo significativo e determinante, per opere e immagine, contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali.

Sono soci sostenitori coloro i quali arrechino rilevanti benefici materiali all'Associazione stessa.

I soci effettivi sono i soci ordinari i quali sono tenuti ad effettuare il versamento della quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio.

Le modalità di riconoscimento per le qualifiche ai soci onorari e sostenitori sono stabilite con apposita delibera del Consiglio.

La qualità di socio si perde: per decesso, dimissioni, rinuncia, morosità ed espulsione; il Consiglio Direttivo ne dà atto con apposita delibera.

Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria di appartenenza, ha diritto di voto per

l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per l'elettorato attivo e passivo delle cariche sociali.

ART.17

Invio Bilanci

I bilanci consuntivo e preventivo, corredati del programma di azione e delle relative relazioni, dovranno essere inviati all'Amministrazione Provinciale.

ART.18

Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio l' 1 gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

ART.19

Risorse finanziarie

Alle spese di finanziamento della propria attività la Pro Loco provvede:

- a) con le quote corrisposte dai soci;**
- b) con i contributi degli Enti Pubblici;**
- c) con i contributi liberali di privati e imprese;**
- d) con qualsiasi altro provento che dovesse pervenirle per iniziative poste in essere.**

ART.20

Registri contabili

Il Presidente e il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

ART.21

Modifiche statutarie

Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci votanti.

ART.22

Albo Provinciale

L'Associazione sarà iscritta nell'apposito Albo provinciale delle Pro Loco, ai sensi della normativa vigente in materia.

L'Amministrazione Provinciale di Grosseto potrà procedere alla cancellazione dell' Associazione dall'Albo qualora ricorreranno gli estremi previsti dal Regolamento di esecuzione alla L.R. n.42/2000. Contro l'eventuale provvedimento di cancellazione potrà essere opposto ricorso nei termini e con le modalità di rito.

ART.23

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell' Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Generale dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, le somme eventualmente residue e tutti i beni mobili ed immobili saranno devoluti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea o imposta dalla legge, a Enti Pubblici od associazioni aventi finalità benefiche o analoghe a quelle previste dal presente statuto.

ART.24

Norme di rinvio

Per tutto quanto eventualmente non previsto nel presente Statuto, si applicheranno le leggi vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel Codice Civile.